

IL COLLOCAMENTO MIRATO

(Legge 12 marzo 1999, n. 68 art.1 comma 1)

MODALITA' DI ISCRIZIONE NELLE LISTE

Per **collocamento mirato** si intende il complesso degli "strumenti che permettono di **valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto**, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione".

Il servizio offre colloqui di orientamento di 1° livello, colloqui specialistici, patto di servizio personalizzato, incontro domanda offerta, preselezione, formazione professionale e tirocini.

Possano iscriversi al collocamento mirato:

- **invalidi civili** con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, gli invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all'ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti;
- **categorie protette**: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

Per iscriversi nelle liste speciali previste dalla Legge 68/99 le persone con invalidità devono:

- essere in età lavorativa (dai 18 anni e non oltre l'età pensionabile);
- risultare disoccupate o precarie (reddito massimo lordo annuo pari a € 8.145 per lavoro subordinato, € 4.800 per lavoro autonomo).

Le persone con invalidità civile e del lavoro (art. 1 legge 68/99) per potersi iscrivere devono essere in possesso:

- Verbale di Invalidità Civile
- Verbale di accertamento della capacità globale ai fini del Collocamento Mirato per invalidi civili
- Verbale di accertamento per Invalidi del Lavoro, di servizio e di guerra.

Per le categorie protette (art. 18 legge 68/99) certificato rilasciato da ente competente che attesti l'appartenenza alle varie categorie.

Le persone iscritte al collocamento mirato vengono inserite in una graduatoria annuale che si ottiene dichiarando ogni anno il reddito individuale lordo e i familiari a carico. La graduatoria viene utilizzata per gli inserimenti numerici delle aziende pubbliche e private.

Allegato alla presente le istruzioni per il rilascio dei verbali.

IL COLLOCAMENTO MIRATO

(Legge 12 marzo 1999, n. 68 art.1 comma 1)

MODALITA' DI ASSUNZIONE

Le aziende pubbliche e private con più di 14 dipendenti computabili devono **riservare una quota destinata agli invalidi civili e del lavoro**; le aziende con più di 50 dipendenti devono **riservare una quota destinata anche alle categorie protette**.

Numero di dipendenti computabili per la L. 68/99	Assunzioni obbligatorie
15-35	1 lavoratore disabile
36-50	2 lavoratori disabili
Più di 50	7% dei dipendenti + 1 categoria protetta

LE ASSUNZIONI AI SENSI DELLA L.68/99 NELLE AZIENDE PRIVATE

ASSUNZIONE NOMINATIVA

Entro 60gg. dall'insorgenza dell'obbligo le aziende possono inviare richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti oppure potranno stipulare apposite convenzioni per l'inserimento programmato delle persone iscritte nelle liste specifiche.

La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro.

AVVIAMENTO NUMERICO

Trascorsi 60 gg. dall'insorgenza dell'obbligo, verso i datori di lavoro che non si sono attivati per adempiervi o che non hanno volontariamente usufruito della richiesta nominativa, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili.

Gli uffici competenti possono determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.

LE ASSUNZIONI AI SENSI DELLA L.68/99 NEGLI ENTI PUBBLICI

CONCORSO PUBBLICO

Per i profili professionali per i quali è previsto il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o la laurea i candidati dovranno sostenere una prova selettiva gestita direttamente dall'ente pubblico che deve assumere.

AVVIAMENTO NUMERICO

Per i profili per i quali è necessario il solo requisito della scuola dell'obbligo, per le aziende pubbliche che non hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art.11 della Legge 68/99, gli uffici competenti, previa verifica della compatibilità dell'invalidità con le mansioni da svolgere, avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria o mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.